

TRIBUNALE DI MATERA

Sezione Fallimentare



COSTRUZIONI GENERALI SUD S.R.L. in liquidazione
In sigla CO.GE.SUD. SRL in liquidazione

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 161, 3° COMMA L.F.

INTEGRAZIONE

Professionista incaricato

DOTT. RAG. WERTER BALDUCCI

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino – n. 427/A

Registro dei Revisori Legali – n. 137755

Domicilio fiscale: Via Grossi n. 15 – 61122 Pesaro (PU)

Studio: Via Pellipario n. 9 -61121 Pesaro (PU)

Tel. +39 0721 34056 - Fax +39 0721 34056

E-mail: werterbalducci@gmail.com

Pec: werter.balducci@pec.commercialisti.it

W

AUSGATO 2

INDICE

1. DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO 3
2. INTEGRAZIONI AL PARAGRAFO 8 DELLA RELAZIONE..... 4
3. CONCLUSIONI 5



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

1. Dichiarazioni del professionista incaricato

Il sottoscritto dott. rag. Werter Balducci, nato a Fossombrone (PU) il 26.12.1968 e residente a Pesaro (PU), Via G. Grossi n. 15, codice fiscale: BLD WTR 68T26 D7490, con studio professionale in Pesaro (PU), Via Pellipario n. 9, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino - Sezione A - N. 427/A ed al Registro dei Revisori Legali, al numero 137755, ai sensi del D.Lgs. 27/1/92 n. 88 e del DPR 20/1/92 n. 474, con Decreto Ministeriale 12.04.1995 in G.U. n. 31bis del 21.04.1995, in possesso quindi dei requisiti di cui all'art. 67 L.F., terzo comma, Lett. d),

premesso

- che la società "COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL in liquidazione" in sigla CO.GE.SUD SRL in liquidazione, con sede legale in Garaguso (MT), Strada Statale 407 Basentana, km. 43,00 cap. 75010 è iscritta al Registro Imprese di Matera con Numero di Iscrizione, Partita IVA e Codice Fiscale 00550240774 ed al REA n. MT - 49928;
- che la società CO.GE.SUD SRL in liquidazione in data 20.01.2015, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. per l'ammissione al concordato preventivo riservandosi di depositare la proposta e i documenti allegati nel termine fissato dal Giudice all'esito del ricorso predetto;
- che Codesto Tribunale con decreto del 28.01.2015 depositato in Cancelleria Fallimenti in data 30.01.2015 ha concesso il termine di giorni 90 (novanta) per la presentazione della proposta ed il piano del concordato;
- che la società istante in data 09.04.2015 ha presentato istanza di proroga del termine di cui all'art. 161 comma 6 L.F. di giorni 60 (sessanta) per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 L.F.;
- che Codesto Tribunale, con decreto del 14.04.2015, ha concesso l'ulteriore termine richiesto dalla società;
- che la deducente ha depositato, in data 18.06.2015 nei termini della proroga concessa dal Tribunale, la proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 R.D. 16.03.1942 N. 267, corredata dalla perizia estimativa sottoscritta e giurata dal sottoscritto attestatore dott. rag. Werter Balducci;

presenta la seguente

INTEGRAZIONE

alla



RELAZIONE EX ART. 161, TERZO COMMA, L.F.

Ai sensi degli articoli 161 e 28 della Legge fallimentare, lo scrivente dichiara:

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 3 del summenzionato art. 28 della Legge Fallimentare;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei dipendenti, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura;
- di non vantare crediti verso la società ricorrente diversi da quelli per cui ha ricevuto l'incarico di attestatore ex art. 161 L.F., per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico.

La suddetta integrazione viene presentata in quanto si ritiene opportuno, visto che si tratta di un concordato in continuità, fornire ai creditori ulteriori considerazioni del professionista incaricato dell'attestazione sul fatto che la prosecuzione dell'attività tramite l'affitto d'azienda stipulato con la società BASENTO SCAVI SRL è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, così come stabilito dall'art. 186 bis secondo comma lettera b).

2. INTEGRAZIONE AL PARAGRAFO 8 DELLA RELAZIONE

Alla luce della normativa sopra indicata il sottoscritto professionista ha svolto, in ottica comparativa, alcune considerazioni rispetto al caso in cui (i) la società CO.GE.SUD SRL in liquidazione fosse oggetto di concordato preventivo liquidatorio, ovvero (ii) la società CO.GE.SUD SRL in liquidazione fallisse.

In entrambi i casi alternativi presi in esame, a giudizio dell'asseveratore, è ravvisabile per i creditori un significativo deterioramento del proprio soddisfacimento, infatti i tempi di dismissione dei beni facenti parti del compendio aziendale non sarebbero certamente più brevi di quelli previsti nella proposta presentata con la prosecuzione indiretta dell'attività mediante l'affitto d'azienda, visto che la società affittuaria ha già sottoscritto un proposta irrevocabile di acquisto da realizzarsi entro il 30 giugno 2016 e con scadenze dei pagamenti già concordati e definiti. Inoltre (i) la vendita atomista dei singoli beni in caso di concordato liquidatorio comporterebbe un forte abbattimento dei valori reali degli stessi beni (ii), tanto più in caso di una procedura fallimentare dove i valori d'asta operati nelle procedure giudiziali sono volti esclusivamente all'accelerazione del processo liquidatorio e non certo alla massimizzazione del valore di realizzo.

Quindi il Piano che si fonda sulla continuità aziendale indiretta garantita dall'affitto d'azienda permette, nell'interesse dei creditori una congrua valorizzazione dei beni ed un piano di vendita ordinato e non forzoso e



quindi nell'ambito della presente relazione si attesta, in conformità con quanto stabilito dall'art. 186 bis L.F., che la proposta della società CO.GE.SUD SRL in liquidazione, assicura il miglior soddisfacimento dei creditori.

3. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto ed ai sensi di quanto richiesto dall'art.161 L.F., lo scrivente professionista dott. rag. Werter Balducci commercialista, revisore legale e C.T.G. con Studio in Pesaro via G. Grossi n. 15

Considerato preliminarmente

- che la presente relazione del sottoscritto attestatore integra la precedente relazione del professionista *ex art.* 161, 3° comma L.F., presentata in data 16.06.2015 che deve intendersi qui integralmente trascritta e confermata;

A questo fine, può essere rilasciata la richiesta attestazione sulla veridicità dei dati offerti dalla società ricorrente con la presentazione della presente istanza di integrazione.

In questa sede si ribadisce che eventuali variazioni fisiologiche delle poste attive e passive indicate, non siano comunque tali da inficiare i presupposti rispetto ai quali il ceto creditorio è chiamato ad esprimere la propria adesione o il proprio rifiuto alla proposta formulata con il ricorso alla procedura concorsuale.

Si evidenzia che la percentuale sotto indicata di riparto in favore dei creditori chirografari ha un carattere meramente esemplificativo, talché l'effettiva percentuale destinata a tali creditori sarà determinabile all'esito del realizzo di tutti gli *assets* aziendali che compongono l'attivo liquidabile, pertanto se la liquidazione dell'attivo di cui trattasi dovesse realizzare minori introiti rispetto a quelli prospettati, la percentuale di riparto dell'attivo in favore e a ristoro del ceto creditorio chirografario sarà influenzata da tali eventi e verrà conseguentemente rideterminata in base all'attivo effettivamente realizzato,

tanto premesso,

si attesta

tenuto conto di quanto già espresso nella primaria relazione del professionista ai sensi dell'art. 161, 3° comma L.F. depositata in data 16.06.2015, che il piano appare coerente alla prospettazione formulata al ceto creditorio, serio, concretamente realizzabile sulla base delle risorse attuali della società e di quelle che alla stessa perverranno anche dall'esecuzione della liquidazione dell'attivo aziendale da parte degli organi della procedura, purché il tutto ispirato a criteri di corretta pratica e celere gestione amministrativa, e che pertanto conclusivamente si conferma che la percentuale concordataria destinata ai creditori chirografari potrà essere

soddisfatta per una misura stimabile attorno al 33%, dopo aver coperto per intero le spese prededucibili e attuato la integrale soddisfazione dei creditori privilegiati.

In Pesaro, 23/10/2015

dott. rag. Werter Balducci
Werter Balducci



TRIBUNALE DI PESARO
VERBALE DI ASSEVERAZIONE

Clon. 12/10/21

Addì 23 ottobre 2015 nel Tribunale di cui sopra, avanti al sottoscritto cancelliere è comparso personalmente il dott. rag. Werter Balducci nato a Fossombrone (PU) il 26/12/1968, con domicilio fiscale in Pesaro via G. Grossi n. 15, e Studio in Pesaro Via Pellipario n. 9, il quale richiede di prestare giuramento per l'asseverazione della relazione da lui redatta in data 23/10/2015, ai sensi dell'art. 161 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge Fallimentare) su incarico della società COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL in liquidazione in sigla CO.GE.SUD SRL in liquidazione con sede legale in Garaguso (MT), Strada Statale Basentana Km. 43,00, iscritta al Registro delle Imprese di Matera al n. 00550240774, codice fiscale e partita IVA 00550240774, e n. REA MT - 49928.

Il richiedente, ammonito ai sensi di legge sulle conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o reticente e sull'obbligo di dichiarare la verità, presta giuramento di rito, pronunciando la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi, al solo scopo di far conoscere la verità".

Il richiedente

Werter Balducci

Il cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pescara Volpini

